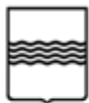


# Ordinanza

**REGIONE BASILICATA****DIREZIONE GENERALE PER LE  
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E  
FORESTALI****Ufficio Foreste e Tutela Del Territorio - Sede  
Potenza  
14BF**

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202500001

DEL 23/6/2025

**OGGETTO**

Divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, con riferimento alla mappa del rischio "Workclimate" dell'INAIL. Anno 2025.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**VISTI** gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto regionale;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**VISTA** la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale" e, in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

**VISTO** l'art. 650 del codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";

**CONSIDERATO** che durante la stagione estiva la Basilicata è interessata da un'intensa attività di raccolta e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali, con un notevole incremento della forza lavoro nelle campagne del territorio regionale;

**CONSIDERATO** che il lavoro nei campi è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella stagione estiva che vede la Basilicata spesso travolta da eccezionali ondate di caldo;

**CONSIDERATO** che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari e, dunque, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

**CONSIDERATO** altresì che l'INAIL, nell'ambito del progetto *Workclimate* (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it) le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere e meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

**RITENUTA** la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Basilicata interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica, finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

**RITENUTO** quindi necessario, per tutte le aree o zone del territorio regionale interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2025, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito [www.workclimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa", alle ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO";

### **EMANA la seguente Ordinanza**

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa", alle ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".

Restano salvi i provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).

3. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale regionale ed è trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni del territorio regionale.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**5.** Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura dell'Ufficio Stampa e comunicazione del Presidente e della Giunta regionale.

Potenza, 23/6/2025

Vito Bardi

LA PRESENTE ORDINANZA È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.